

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 luglio 2025, n. 961

DGR n. 527 del 16 aprile 2025 – Procedure operative per Dimissione Protetta Ospedaliera nelle RSA RR n. 4/2019 e misure ulteriori per gli accessi ai Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 – Indirizzi operativi per le RSA pubbliche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale contenente la tabella 1 "Elenco delle RSA non autosufficienti richiedenti posti letto da destinare alle Dimissioni Protette Ospedaliere" e i modelli di autocertificazione "*MODELLO A – AUTOCERTIFICAZIONE RSA NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 – POSTI DISPONIBILI*" e "*MODELLO B - AUTOCERTIFICAZIONE RSA NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 – POSTI IN AMPLIAMENTO*";
3. di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione dei posti letto aggiuntivi da destinare alle Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO) per le RSA non autosufficienti, di cui alla D.G.R. n. 527/2025, sino ad esaurimento del numero di posti totali per le DPO previsti da Regolamento Regionale;
4. di abrogare la disposizione contenuta nella DGR 527/2025 relativa alle RSA ex R.R. n. 3/2005;
5. di stabilire quali indirizzi applicativi alle RSA pubbliche a titolarità delle Aziende Sanitarie Locali che hanno esternalizzato la gestione che, nelle more della indizione e aggiudicazione della nuova procedura ad evidenza pubblica, si applicano le seguenti tariffe:

- a) per il modulo anziani corrispondere la tariffa di Rsa di mantenimento di tipo A pari ad € 100,33 corrispondente a quella prevista per prestazioni analoghe per le strutture accreditate ex RR n. 4/2019;
 - b) per il modulo Alzheimer corrispondere la tariffa di Rsa di mantenimento di tipo B pari ad € 97,30 corrispondente a quella prevista per prestazioni analoghe per le strutture accreditate ex RR n. 4/2019;
 - c) l'applicazione delle predette tariffe presuppone l'osservanza dei requisiti organizzativi previsti dal RR 4/2019 per il nucleo di mantenimento anziani tipo A e per il nucleo di mantenimento demenze tipo B;
- 6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente ai Direttori Generali delle ASL, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari ed alle Associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie;
 - 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: DGR n. 527 del 16 aprile 2025 – Procedure operative per Dimissione Protetta Ospedaliera nelle RSA RR n. 4/2019 e misure ulteriori per gli accessi ai Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019

Visti:

- la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3 avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto “Definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la Legge regionale 02/05/2017, n. 9 e ss.mm.ii avente ad oggetto: “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”*
- il Decreto del Presidente della Giunta n. 473 del 26/10/2024, avente ad oggetto: *“Assegnazione delle deleghe in materia di “Sanità, Benessere Animale, Sport per Tutti”*.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 398 del 31/03/2025 recante: *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni dei Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;
- la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

L’art. 8 bis, comma 1, del D. Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *“le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalla aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies.”*

Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all’art. 1 *“Finalità”* prevede che la Regione, con gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione attraverso l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All’art. 21 *“Rapporti con i soggetti accreditati”* la LR n. 9/2017 prevede che:

1. *La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l’individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione*

delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.

- 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
- 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*

Visto l'articolo 21 "Percorsi assistenziali integrati", capo IV – Assistenza sociosanitaria, il quale prevede al comma 2 che il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, e precisa che le regioni e le province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.

VISTI gli articoli 27 "Assistenza Sociosanitaria alle persone con Disabilità" e 34 "Assistenza Sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con Disabilità" del DPCM 12 gennaio 2017 nei quali è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento definendo anche le quote a carico del SSN.

VISTO l'articolo 30 "Assistenza Sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti" del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel quale è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale definendo anche le quote a carico del SSN.

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, modificato ed integrato con R.R. n. 2/2020, è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine:

- per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL;
- per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all'esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate.

Con DGR n. 1006 del 30/06/2020, modificata ed integrata dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, sono state approvate le tabelle relative all'approvazione delle preintese per la conversione dei posti già autorizzati all'esercizio/accreditati/con parere di compatibilità/autorizzati al funzionamento e contrattualizzati, occupati da pazienti psichiatrici, ai sensi dell'art. 12 di entrambi i regolamenti regionali innanzi citati.

Inoltre, con la DGR n. 1006/2020, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1409/2020, in riferimento alle strutture sociosanitarie confluite nei regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019, a seguito delle istanze presentate ai sensi delle innanzi citate DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 (cd. Atti ricognitivi) sono state approvate le tabelle relative alla conferma dei posti letto/posti da autorizzare all'esercizio e sono stati assegnati i posti accreditabili (oltre quelli già accreditati o contrattualizzati) disponibili ai fini dell'accREDITAMENTO a seguito dei fabbisogni di posti letto/posti stabiliti dagli stessi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019.

Vista la D.G.R. n. 1729 del 28/10/2021, integrata dalla D.G.R. n. 2243 del 29/12/2021, la D.G.R. n. 2244 del 29/12/2021, la D.G.R. n. 416 del 28/03/2022, la D.G.R. n. 1754/2024, modificata ed integrata con D.G.R. n. 85/2025, e, da ultima, la D.G.R. n. 735/2025 con le quali è stata effettuata l'assegnazione provvisoria dei posti in accREDITAMENTO previa verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento definitivo.

Visto l'art. 29-bis della L.R. n. 9/2017 che ha previsto la semplificazione della disciplina delle procedure relative ad autorizzazione all'esercizio e accREDITAMENTO mediante il ricorso all'autocertificazione, prevedendo tra le altre disposizioni che:

"2. Fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale in tema di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accREDITAMENTO, le strutture di cui al comma 1, a esclusione di quelle di cui al comma 1 bis, interessate da procedimenti di conversione, conferma dei posti letto, posti, prestazioni, funzioni già autorizzati all'esercizio e accreditati o autorizzati in relazione ad una specifica sede, previa trasmissione di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) su modello predisposto dalla Giunta regionale relativo al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla sopravvenuta normativa regolamentare di settore, s'intendono transitoriamente accreditate e/o autorizzate all'esercizio in relazione alla medesima sede ai sensi della nuova normativa, nel limite dei posti assegnati da appositi provvedimenti regionali, fino al rilascio dei provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale."

Vista la deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2023, n. 132 "L.R. n. 9/2017, art. 29-bis (Semplificazione della disciplina delle procedure relative ad autorizzazione all'esercizio e accREDITAMENTO) - APPROVAZIONE Linee guida per la presentazione dell'autocertificazione e Modelli di autocertificazione per le RSA E CENTRI DIURNI R.R. N. 4/2019 E R.R. N. 5/2019" con la quale sono

state approvate le linee guida per la presentazione dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento transitori - rsa e centri diurni R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019" ai sensi dell'art. 29-bis L.R. n. 9/2017.

Atteso che in attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei RR.RR. 4/2019 e 5/2019 sono stati rilasciati i provvedimenti di conferma di autorizzazione e di rilascio di accreditamento.

Con DGR n. 1512 del 10 settembre 2020 sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili. In caso di prestazioni acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali sono state, inoltre, determinate le quote a carico del Sistema Sanitario Regionale.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 11 luglio 2022 sono stati approvati gli schemi tipo di accordo contrattuale da utilizzarsi da parte delle AA.SS.LL. per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RSA e Centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019.

TENUTO CONTO che al fine di concludere la fase di riorganizzazione del settore sociosanitario di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 è necessario procedere:

- ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. *"La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti."*
- ai sensi dell'art. 21, comma 2 LR n. 9/2017 e s.m.i. *"La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate."*

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2025, n. 527, recante *"D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2025. Disposizioni per le Dimissioni Protette e per i Centri diurni"*.

Rilevato che nel corso degli incontri tenutisi con i Rappresentanti delle AA.SS.LL., nonché, da ultimo, a margine dell'incontro del giorno 14 gennaio 2025 alle ore 12.00, che ha visto partecipare al Tavolo regionale il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, il Vicepresidente e Assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per Tutti: Avv. Raffaele Piemontese, i Rappresentanti delle diverse Associazioni di categoria, sono state formulate dalle stesse Associazioni alcune richieste in merito:

- all'attivazione di posti dedicati per le Dimissioni Protette dall'Ospedale, ulteriori rispetto a quelli accreditati di RSA per soggetti non autosufficienti;
- all'auspicato incremento del numero di giorni di frequenza degli assistiti non autosufficienti e disabili presso i centri diurni rispetto a quelli previsti dai vigenti regolamenti regionali n. 4 e n. 5 del 2019.

Considerato che, in merito al primo punto, con l'intento di garantire l'abbattimento delle liste d'attesa per l'inserimento degli ospiti in RSA, nonché consentire le dimissioni ospedaliere dei pazienti non autosufficienti evitando ricoveri inappropriati, soprattutto nelle fasi di maggiore afflusso di pazienti al ricovero ospedaliero, con D.G.R. n. 527/2025 è stata riconosciuta la possibilità alle RSA non autosufficienti ex R.R. n. 4/2019, presenti sul territorio regionale, autorizzate ed accreditate, di richiedere n. 2 posti dedicati alle Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO).

Per quanto concerne il secondo punto, la medesima D.G.R. n. 527/2025 ha stabilito in 300 il numero complessivo di giorni di apertura per entrambi i Centri Diurni ex regolamenti regionali n. 4 e n. 5 del 2019.

La stessa D.G.R. n. 527/2025 ha altresì stabilito ai punti 5) e 6):

5. *di dare mandato alla competente Sezione di modificare il fabbisogno regionale di posti in accreditamento di cui al RR n. 4/2019 al fine di dare attuazione all'attivazione di ulteriori posti letto di RSA non autosufficienti dedicati alle Dimissioni Protette dall'Ospedale secondo le procedure e gli indirizzi contenuti nel documento istruttorio;*
6. *di dare mandato alla competente Sezione di modificare il RR n. 4/2019 ed il RR n. 5/2019 in relazione alla durata massima di giorni di apertura dei centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili, stabilendone l'apertura fino ad un massimo di 300 gg l'anno.*

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO DI ESTENSIVA DI TIPO A DA DESTINARE ALLE
DIMISSIONI PROTETTE OSPEDALIERE (DPO)

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 527/2025 la Regione ha disposto, al fine di garantire la riduzione delle liste d'attesa per l'ingresso degli ospiti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e favorire la dimissione dalle strutture ospedaliere dei soggetti non autosufficienti al termine del periodo di acuzie evitando l'inappropriatezza dei ricoveri, la possibilità per le RSA per soggetti non autosufficienti, autorizzate ed accreditate sul territorio regionale, di richiedere l'assegnazione di n. 2 posti letto di estensiva di tipo A da destinare alle Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO), nei limiti del fabbisogno aggiuntivo previsto dal R.R. n. 4/2019. A tal riguardo si precisa che è stata presentata una integrazione al fabbisogno di posti letto in accreditamento determinato dall'art. 10 del R.R. n. 4/2019 mediante proposta di modifica al predetto regolamento. Nelle more dell'approvazione definitiva del citato regolamento modificativo del fabbisogno con l'aggiunta di ulteriori n. 280 posti letto in accreditamento di setting estensivo di tipo A, la Giunta regionale ha dato mandato al competente Servizio regionale di procedere con l'attuazione delle misure deliberate con DGR n. 527/2025, atteso che la medesima deliberazione ha previsto l'attivazione delle relative misure aggiuntive da disciplinarsi con il presente provvedimento entro il 1 luglio 2025.

La possibilità di attivare i n. 2 posti letto di RSA per Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO), come stabilito già con DGR n. 527/2025, è rivolta alle RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 secondo due modalità:

1. Se la struttura ha disponibilità di posti letto autorizzati all'esercizio in quanto i posti letto autorizzati sono superiori agli accreditati, potrà optare per destinare i n. 2 posti letto unicamente ai soggetti non autosufficienti che necessitano di dimissione protetta, ottenendo l'accreditamento dei relativi posti come posti letto di Rsa estensiva di tipo A.

La misura comporterà anche l'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio mediante adeguamento dello standard organizzativo in relazione ai 2 posti di estensiva di tipo A rispetto agli originari 2 posti di mantenimento di tipo A;

2. Se la struttura ha ottenuto con provvedimento della Regione pari numero di posti letto autorizzati e accreditati e nell'immobile sede della struttura vi è la possibilità di attrezzare una stanza ulteriore di degenza con un bagno dedicato senza alterare i requisiti strutturali della parte già autorizzata e accreditata, la RSA ha la possibilità di ottenere i n. 2 posti ulteriori in ampliamento dedicati esclusivamente alle Dimissioni Protette, a seguito del procedimento di cui alla LR 9 del 2017, art.7. Tali posti, una volta conclusa la procedura di verifica, saranno accreditati come posti letto di RSA estensiva di tipo A.

In tale ultima ipotesi, volendo mantenere inalterata la tariffa di RSA estensiva tipo A, in ragione dell'aumento dei due posti letto in autorizzazione e accreditamento, la struttura dovrà garantire nell'organico due figure aggiuntive a tempo pieno di seguito indicate e non dedicate in via esclusiva alle Dimissioni Ospedaliere Protette:

- n. 1 OSS + n. 1 educatore professionale/terapista occupazionale o terapista della riabilitazione
o, in alternativa,
- n. 2 OSS.

Come previsto dalla DGR n. 527/2025 le strutture interessate, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione, ovvero entro la data del 27/05/2025, hanno potuto trasmettere una richiesta in carta libera nella quale indicare la volontà di avvalersi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1. e 2.

Nella tabella 1 allegata, denominata "*Elenco delle RSA non autosufficienti richiedenti posti letto da destinare alle Dimissioni Protette Ospedaliere*" e contenuta nell'allegato B, è riportato l'elenco delle RSA non autosufficienti che possono procedere con l'attivazione dei n. 2 posti letto DPO secondo le modalità descritte nel presente documento, unitamente alle RSA che al momento non risultano ammesse per l'attivazione dei posti DPO.

Per ciascuna istanza è indicato:

- l'esito della valutazione ("*ISTANZA AMMISSIBILE*" o "*ISTANZA NON AMMISSIBILE*");
- il criterio di applicazione ("*POSTI DISPONIBILI*" o "*AMPLIAMENTO*");
- la motivazione di ammissibilità o meno dell'istanza.

RSA CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER "POSTI DISPONIBILI" MA CHE RIENTRANO NEL CRITERIO DEI POSTI IN "AMPLIAMENTO"

Nella valutazione delle istanze pervenute, si rende opportuno specificare che, in alcuni casi, sebbene la struttura abbiano presentato istanza in base al criterio 1 ovvero per l'assegnazione di "*posti disponibili*", l'istruttoria ha riconosciuto come unica modalità ammissibile quella dell' "*ampliamento*". Infatti, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 2025, alcune strutture hanno raggiunto un numero di posti letto accreditabili pari a quelli autorizzati, esaurendo pertanto la disponibilità di ulteriori posti per DPO e, di conseguenza, vedendo meno la possibilità di rientrare nel criterio 1 ovvero quello dei posti disponibili.

Tenuto conto che nelle istanze presentate le suddette strutture hanno limitato la propria manifestazione alla disponibilità di riservare alcuni posti, senza un esplicito riferimento

all'ampliamento, si è ritenuto di ammettere comunque tali istanze. Tuttavia, si precisa che, ai fini dell'assegnazione dei posti da dedicare alle dimissioni protette ospedaliere, la struttura dovrà rispettare i requisiti richiesti per l'ampliamento e non quelli per l'assegnazione di "*posti disponibili*", avviando pertanto la procedura di ampliamento secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017.

Le strutture rientranti in tale fattispecie sono tenute a comunicare, **entro e non oltre il 30 settembre 2025**, la propria volontà di procedere con l'assegnazione dei posti in ampliamento. La comunicazione potrà essere presentata alla pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it. Decorso tale termine, in mancanza di un riscontro esplicito da parte del soggetto istante, si intenderà quale rinuncia all'assegnazione dei posti in ampliamento.

RSA CHE RIENTRANO IN ENTRAMBI I CRITERI CON 1 P.L. PER "POSTI DISPONIBILI" E 1 P.L. IN "AMPLIAMENTO"

Alcune istanze riguardano la candidatura per l'assegnazione di n. 2 posti DPO per "*POSTI DISPONIBILI*". Tuttavia, vista l'assegnazione dei posti letto in accreditamento assegnati con i vari provvedimenti di Giunta alla RSA interessata, emerge che la medesima ha disponibilità di n. 1 posto letto soltanto autorizzato all'esercizio. Perciò, l'ammissione avviene per n. 1 p.l. per "*POSTI DISPONIBILI*" e 1 p.l. in "AMPLIAMENTO", fatta salva la possibilità per la struttura di concorrere soltanto per il primo criterio.

Le strutture rientranti in tale fattispecie sono tenute a comunicare, **entro e non oltre il 30 settembre 2025**, la propria volontà di procedere con l'assegnazione di n. 1 p.l. per "*POSTI DISPONIBILI*" e 1 p.l. in "AMPLIAMENTO", ovvero soltanto per n. 1 p.l. per "*POSTI DISPONIBILI*". La comunicazione potrà essere presentata alla pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it. Decorso tale termine, in mancanza di un riscontro esplicito da parte del soggetto istante, si intenderà quale rinuncia all'assegnazione dei posti in ampliamento.

RSA CON ESITO DELLA VALUTAZIONE: "ISTANZA NON AMMISSIBILE"

Non sono state ammesse le strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio che non hanno ancora ottenuto l'accreditamento o che stanno completando la relativa procedura, così come quelle che hanno in corso il procedimento di conferma dell'autorizzazione e rilascio dell'accreditamento. In conformità con la DGR 527/2025, che limita l'accesso alla misura esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.

Si precisa, tuttavia, che tali strutture potranno presentare istanza per la richiesta di posti da dedicare alle dimissioni protette dall'ospedale solo dopo il rilascio del provvedimento definitivo di accreditamento.

PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI 2 POSTI LETTO PER DIMISSIONE PROTETTA OSPEDALIERA MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29-BIS DELLA L.R. N. 9/2017

Le strutture la cui istanza è valutata ammissibile, potranno optare per l'avvio della procedura semplificata prevista dall'art. 29-bis della L.R. n. 9/2017, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento transitori per i posti letto di estensiva di tipo A da dedicare alle dimissioni protette.

Così come delineato nella Delibera della Giunta Regionale n. 132 del 16 febbraio 2023, pubblicata sul BURP n. 26 del 21 marzo 2023, l'articolo 29-bis stabilisce che le strutture sanitarie e sociosanitarie indicate all'articolo 5, comma 1, della L.R. n. 9/2017 e successive modifiche (quali le RSA non autosufficienti), in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento e/o l'autorizzazione all'esercizio secondo la normativa regolamentare di settore, possono essere considerate accreditate e/o autorizzate *ex lege*, previa autocertificazione del possesso di tali requisiti. Ciò nelle more del completamento delle ordinarie procedure di autorizzazione e accreditamento, finalizzate all'adozione del provvedimento definitivo.

La trasmissione dell'autocertificazione è finalizzata a semplificare la procedura prevista, consentendo l'attivazione, nel più breve tempo possibile, dei posti letto di estensiva di tipo A destinati alle dimissioni protette dall'ospedale.

Si evidenzia che il regime di autorizzazione all'esercizio e accreditamento transitorio non sostituisce il procedimento ordinario disciplinato dagli articoli 8 e 24 della Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9, rispettivamente in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.

Tale regime transitorio trova applicazione unicamente nelle more del completamento delle verifiche di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per quanto concerne i requisiti di autorizzazione, e dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, in relazione ai requisiti previsti per l'accreditamento, nonché delle connesse attività istruttorie a cura della Regione, propedeutiche all'adozione del provvedimento finale di autorizzazione e/o accreditamento definitivo.

Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata il legale rappresentante della struttura deve trasmettere, mediante compilazione dei modelli di autocertificazione approvati con il presente provvedimento, apposita autocertificazione in cui dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ai fini del riconoscimento *ex lege* dell'autorizzazione all'esercizio transitoria ed il possesso degli ulteriori requisiti di qualità ai fini del riconoscimento *ex lege* dell'accreditamento transitorio.

Tale autocertificazione è richiesta sia per le strutture per cui è previsto l'ampliamento con n. 2 p.l. DPO sia per quelle che detengono ancora dei posti disponibili soltanto autorizzati all'esercizio da accreditare come n. 2 p.l. DPO.

L'autocertificazione dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre 2025, all'indirizzo pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it indicando nell'oggetto: "Autocertificazione Dimissioni Protette Ospedaliere" mediante compilazione del modello di autocertificazione allegato al presente provvedimento da scegliersi a seconda dell'ipotesi in cui ricade la struttura con l'assegnazione dei posti letto per DPO (criterio 1 "POSTI DISPONIBILI" per n. 2 pl oppure criterio 2 "AMPLIAMENTO" per n. 2 pl).

Si precisa che nel caso in cui la RSA ricada nel criterio misto (criterio 1 "POSTI DISPONIBILI" per n. 1 pl + criterio 2 "AMPLIAMENTO" per n. 1 pl) deve compilare entrambi i modelli di autocertificazione.

Resta salva la possibilità per la RSA di autocertificare i requisiti per 1 solo posto letto aggiuntivo di DPO.

La facoltà di presentare l'autocertificazione prevista dall'articolo 29-bis deve essere esercitata entro il termine stabilito con il presente provvedimento di Giunta regionale, a pena di decadenza dalla predetta facoltà, fermo restando che in ogni caso i procedimenti di autorizzazione all'esercizio e di

accreditamento (in caso di applicazione del criterio 1 *"POSTI DISPONIBILI"*) e i procedimenti di autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento (in caso di applicazione del criterio 2 *"AMPLIAMENTO"*) sono istruiti secondo le procedure ordinarie ai sensi degli articoli 7, 8 e 24 della legge 2 maggio 2017, n. 9.

L'istituto dell'autocertificazione deve essere utilizzato soltanto se si è in possesso dei requisiti aggiuntivi di cui al presente provvedimento, per non compromettere l'obiettivo della normativa, che è quello di consentire alle strutture di ottenere i titoli provvisori necessari per operare sul territorio con oneri a carico del SSR.

Va inoltre considerato che una compilazione non veritiera del modello di autocertificazione, rispetto al numero e alla tipologia di requisiti previsti dai regolamenti regionali, vanificherebbe tale finalità e comporterebbe un aggravio delle procedure amministrative da attuare.

Le autocertificazioni che risultino non integralmente compilate, parziali o incomplete non saranno ritenute valide ai fini dell'accesso e dell'applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 29-bis della L.R. n. 9/2017.

Nelle ipotesi in cui, in sede di verifica da parte dei soggetti competenti incaricati dalla Sezione regionale, venga accertata l'assenza di uno o più requisiti dichiarati nell'autocertificazione presentata, la Sezione regionale dispone la decadenza *ex tunc* dell'accreditamento transitorio e/o dell'autorizzazione all'esercizio in regime transitorio, con conseguente recupero delle quote sanitarie eventualmente percepite dalla struttura provvisoriamente accreditata, come previsto dall'art. 29-bis della L.R. n. 9/2017.

Per quanto attiene la procedura semplificata prevista dall'art. 29-bis della L.R. n. 9/2017, per gli aspetti non espressamente richiamati nella presente deliberazione, si rinvia a quanto già disciplinato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 132 del 16 febbraio 2023, pubblicata sul BURP n. 26 del 21 marzo 2023.

Resta fermo che, in ogni caso, dovranno essere avviati i procedimenti previsti in relazione alla specifica fattispecie in cui ricade la struttura, ovvero il criterio 1 (*"posti disponibili"*) o il criterio 2 (*"ampliamento"*), indicati nella DGR 527/2025 al paragrafo intitolato: *"Dimissioni Protette dall'Ospedale – Rsa non autosufficienti RR 4/2019"*, come di seguito dettagliato.

La competente sezione regionale comunicherà con cadenza settimanale all'Area Sociosanitaria delle Aziende Sanitarie Locali gli elenchi delle RSA ammesse all'attivazione dei posti DPO che hanno presentato l'autocertificazione ai fini della concreta attivazione dei posti e della sottoscrizione degli addendum contrattuali.

Procedimento da attuarsi per il criterio 1 (*"posti disponibili"*)

Per le strutture rientranti nel criterio 1 (*"posti disponibili"*), successivamente alla presentazione dell'autocertificazione, la Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, avvierà le verifiche necessarie all'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale.

A seguito dell'assegnazione dei posti di estensiva di tipo A, che comporta una rimodulazione del setting assistenziale rispetto alla configurazione precedentemente autorizzata, è necessaria una nuova verifica del possesso dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019, al fine di verificarne la congruità rispetto alla nuova configurazione (2 p.l. di mantenimento che si trasformano in 2 p.l. di

estensiva di tipo A) anche se l'impatto in termini di debito orario è minimo, ovvero riguarda **l'aggiunta di n. 10 ore sett. di OSS** allo standard organizzativo necessario per mantenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento.

In occasione del sopralluogo, da parte degli Organismi competenti, la struttura dovrà dimostrare il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici richiesti per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del R.R. n. 4/2019, nonché dei requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n. 16/2019 ai fini dell'accreditamento istituzionale.

Completato l'iter istruttorio, gli Organismi competenti per le attività di verifica, inoltrano gli esiti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per i posti letto dedicati DPO mediante aggiornamento del precedente provvedimento di conferma di autorizzazione all'esercizio e accreditamento.

Procedimento da attuarsi per il criterio 2 ("ampliamento")

Per le strutture ricadenti nel criterio 2 ("ampliamento"), l'assegnazione dei n. 2 posti letto aggiuntivi per DPO di cui al presente provvedimento vale come rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017.

Pertanto, il legale rappresentante della società/ente titolare della RSA, **entro il 30/09/2025**, deve presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di n. 2 p.l. per DPO al competente Comune.

Il Comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, avendo già acquisito il parere di compatibilità con il presente provvedimento, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. Pertanto, il soggetto interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento alla Regione. La Regione avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e dell'Organismo Tecnicamente Accreditante avvierà le verifiche ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017 ai fini del rilascio del provvedimento finale di autorizzazione all'esercizio e accreditamento. Il tutto deve concludersi entro e non oltre il 31/12/2025 pena la decadenza dei benefici dell'autocertificazione.

A seguito dell'incremento dei posti, al momento del sopralluogo richiesto alle strutture competenti, la struttura interessata dovrà dimostrare il possesso dei requisiti, autocertificati in precedenza, necessari per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici come previsto dal R.R. n. 4/2019, nonché dei requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n. 16/2019 per l'accreditamento istituzionale. Resta inteso che la RSA deve mantenere i requisiti strutturali già oggetto di verifica nell'ambito del procedimento relativo alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento, oltre a possedere il requisito strutturale aggiuntivo per l'attivazione dei posti per DPO (stanza di degenza con bagno in camera).

In ragione dell'aumento dei posti letto in autorizzazione e accreditamento, la struttura dovrà garantire nell'organico due figure aggiuntive a tempo pieno di seguito indicate e non dedicate in via esclusiva alle Dimissioni Ospedaliere Protette:

- n. 1 OSS + n. 1 educatore professionale/terapista occupazionale o terapista della riabilitazione
- o, in alternativa,
- n. 2 OSS.

Procedimento da attuarsi per il criterio misto - criterio 1 ("posti disponibili") + criterio 2 ("ampliamento")

Le strutture rientranti nel criterio misto, mediante attivazione di n. 1 pl mediante il criterio 1 ("posti disponibili") e di n. 1 pl mediante il criterio 2 ("ampliamento"), devono seguire entrambe le indicazioni riportate nei paragrafi precedenti.

PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI 2 POSTI LETTO PER DIMISSIONE PROTETTA OSPEDALIERA MEDIANTE IL PROCEDIMENTO ORDINARIO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 7, 8 E 24 DELLA DELLA L.R. N. 9/2017

Qualora la struttura non intenda avvalersi della procedura semplificata prevista dall'art. 29-bis della L.R. n. 9/2017, non potrà beneficiare né dell'autorizzazione transitoria né dell'accreditamento transitorio. In tal caso, dovrà essere rispettata la procedura e la tempistica prevista dagli articoli 7, 8 e 24 della medesima legge regionale. L'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale dei posti da destinare alle Dimissioni Protette ospedaliere saranno rilasciati esclusivamente a seguito dell'adozione del provvedimento finale da parte della Regione, subordinatamente all'esito favorevole dell'istruttoria svolta dai soggetti competenti.

Pertanto, in tal caso, solo a seguito del rilascio formale di tali provvedimenti, la struttura potrà procedere all'effettiva attivazione e messa a disposizione dei posti oggetto della richiesta.

POSTO DI ESTENSIVA DI TIPO A DEDICATO ALLE DPO – FASE POST RICOVERO

Il R.R. n. 4/2019, in coerenza con la previsione contenuta nel DPCM LEA del 2017, prevede esplicitamente *"una durata del trattamento residenziale estensivo di cura di norma non superiore a 60 giorni, salvo proroga, così come indicato nel PAI redatto dall'UVM"*.

Il DPCM LEA prevede quale durata del setting residenziale estensivo il termine di norma non superiore a 60 giorni lasciando intendere che, per esigenze di cura e assistenza del paziente, si potrebbe prevedere una durata del trattamento sia inferiore ai 60 gg. ma anche superiore.

Dal combinato disposto delle due norme, ne consegue che, sebbene la normativa richiamata preveda la possibilità di autorizzare in prima battuta il setting estensivo per massimo 60 gg. (quindi anche meno di 60 gg), è possibile altresì anche la concessione della proroga, lasciando piena discrezionalità all'UVM di stabilire un termine anche inferiore. Sono ammesse proroghe per periodi limitati, anche più di una, a discrezionalità dell'UVM nel solo interesse del paziente ad ottenere le cure appropriate.

Alla scadenza del ricovero sul posto di estensiva di tipo A dedicato alle DPO, anche a seguito di proroghe autorizzate dall'UVM, il paziente, qualora non eleggibile al rientro al domicilio, con o senza cure domiciliari, in presenza di autorizzazione da parte dell'UVM al setting di mantenimento ha la precedenza rispetto agli utenti in lista d'attesa, al fine di garantire la continuità assistenziale delle cure.

**RSA NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 – DIMISSIONI PROTETTE DALL'OSPEDALE
SOTTOSCRIZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE**

Come anticipato, con D.G.R. n. 527/2025 è stata riconosciuta l'opportunità per le RR.SS.AA. per soggetti non autosufficienti, autorizzate ed accreditate, di cui al R.R. n. 4/2019, e nel rispetto di determinati criteri, di poter richiedere n. 2 posti dedicati alle Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO), nei limiti del fabbisogno previsto dal R.R. n. 4/2019.

Lo stesso provvedimento giuntale ha altresì stabilito il 01 luglio 2025 quale data di attuazione della misura in esame, subordinando la stessa ad apposita modifica regolamentare.

Per rendere attuativa la misura, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Giunta e al fine di garantire un efficace svolgimento delle attività di monitoraggio, è necessario predisporre un apposito addendum contrattuale.

Fermo restando gli indirizzi impartiti con D.G.R. n. 527/2025 relativamente alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate, al fine di garantire un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del fondo di remunerazione regionale, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 -, si assegnano ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti ulteriori indirizzi applicativi finalizzati alla sottoscrizione dell'addendum contrattuale relativo agli ulteriori posti aggiuntivi per Dimissioni Protette Ospedaliere oggetto di accreditamento transitorio.

- a) I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite delle risorse del Fondo invalicabile di remunerazione destinate all'acquisto di prestazioni originate dai posti aggiuntivi dedicati alle DPO, procedono alla sottoscrizione dell'addendum al relativo accordo contrattuale principale precedentemente sottoscritto con la struttura RSA autorizzata all'esercizio ed accreditata ai sensi del R.R. n. 4/2019;
- b) L'addendum deve riportare in maniera distinta le risorse aggiuntive destinate esclusivamente al contrattualizzazione/remunerazione delle prestazioni per le Dimissioni Protette Ospedaliere, rispetto a quelle riportate nell'accordo principale precedentemente sottoscritto;
- c) Le metodologie di calcolo utilizzate sono definite dal prodotto di *tariffa*giorni*n. posti letto per DPO*, laddove i giorni sono da intendersi quelli decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'addendum, e comunque non prima della comunicazione da parte del competente Servizio regionale all'Area Sociosanitaria dell'Azienda Sanitaria Locale e sino al 31 dicembre del medesimo anno di sottoscrizione;
- d) l'attività di sottoscrizione dell'addendum contrattuale con le RSA di cui al R.R. n. 4/2019 deve concludersi entro e non oltre il 31/12/2025;
- e) la sottoscrizione dell'addendum potrà avvenire soltanto a seguito di rilascio da parte della Regione di comunicazione con cadenza settimanale all'Area Sociosanitaria delle Aziende Sanitarie Locali degli elenchi delle RSA ammesse all'attivazione dei posti DPO che hanno presentato l'autocertificazione;
- f) la durata dell'addendum all'accordo contrattuale ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'addendum e sino al 31/12/2025;
- g) a seguito di sottoscrizione dell'addendum si applica la tariffa di cui alla DGR n. 1512/2020 relativa al setting estensiva di tipo A;

- h) ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, l'addendum contrattuale sottoscritto con le strutture sociosanitarie di cui ai R.R. n. 4/2019 e la relativa documentazione, devono essere trasmessi entro 15 giorni dalla sottoscrizione al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- i) La misura è definita in via sperimentale e se ne valuteranno gli esiti al 31/12/2025.

**NUMERO GIORNI DI APERTURA DEI CENTRI DIURNI EX R.R. N. 4/2019 e R.R. N. 5 DEL 2019 -
SOTTOSCRIZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE**

Per dare attuazione alle disposizioni di cui al paragrafo “NUMERO GIORNI DI APERTURA DEI CENTRI DIURNI EX R.R. N. 4/2019 e R.R. N. 5 DEL 2019” della D.G.R. n. 527/2025 e quindi prevedendo di incrementare, con decorrenza 01/07/2025, il numero di giorni di apertura dei Centri diurni ex R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5 del 2019 da 280 giorni a 300 giorni, è necessaria la sottoscrizione di apposito addendum contrattuale.

Fermo restando gli indirizzi impartiti con D.G.R. n. 527/2025 relativamente alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate, al fine di garantire un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del fondo di remunerazione regionale, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 -, si assegnano ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti ulteriori indirizzi applicativi finalizzati alla sottoscrizione dell'addendum contrattuale relativo agli ulteriori giorni di apertura dei Centri diurni ex R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5 del 2019:

- a) I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite delle risorse del Fondo invalicabile di remunerazione destinate all'acquisto di prestazioni erogate negli ulteriori giorni di apertura dei Centri diurni ex R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5 del 2019, procedono alla sottoscrizione dell'addendum al relativo accordo contrattuale principale precedentemente sottoscritto;
- b) L'addendum deve riportare in maniera distinta le risorse aggiuntive destinate al contrattualizzazione/remunerazione delle prestazioni degli ulteriori giorni di apertura previsti, rispetto a quelle riportate nell'accordo principale precedentemente sottoscritto;
- c) In quanto misura che trova attuazione a partire dal 01/07/2025, le metodologie di calcolo utilizzate per determinare le somme riportate nell'addendum sono definite dal prodotto di $[(tariffa * giorni\ aggiuntivi * n.\ posti) / 2]$, laddove i giorni aggiuntivi sono da intendersi pari a 20 (differenza tra i 300 giorni e i 280 giorni indicati nel precedente accordo contrattuale principale sottoscritto);
- d) l'attività di sottoscrizione dell'addendum contrattuale deve concludersi entro e non oltre il 31/12/2025;
- e) la durata dell'addendum all'accordo contrattuale ha decorrenza dal 01/07/2025 e sino al 31/12/2025;
- f) ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, l'addendum contrattuale sottoscritto con le strutture e la relativa documentazione, devono essere trasmessi entro 15 giorni dalla sottoscrizione al competente Servizio

Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;

FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI - ASSENZE

Nel corso dell'ultimo incontro del 10 giugno 2025, che ha visto partecipare al Tavolo regionale il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, il Vicepresidente e Assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per Tutti: Avv. Raffaele Piemontese, i Rappresentanti delle diverse Associazioni di categoria hanno evidenziato il verificarsi di un numero eccessivo di assenze da parte degli utenti frequentanti i Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili, assenze che per disposizioni normative non possono essere remunerate.

Nello specifico, le associazioni lamentano che tali centri registrano con una certa sistematicità un'assenza degli utenti, parametrata ai giorni massimi di apertura, nell'ordine del 10% circa e che quindi, a fine anno, questa circostanza comporta inevitabilmente una fatturazione delle prestazioni rese dai centri calcolata su un numero di giorni inferiore rispetto a quelli contrattualizzati.

Pertanto, atteso che nei centri diurni è fisiologico registrare un certo numero di assenze annuali, tenuto conto dell'impossibilità di remunerare tali giornate e con l'obiettivo di garantire maggiori prestazioni all'utenza, si è concordato con le associazioni di categoria di individuare una misura alternativa che, da un lato, garantisca l'equilibrio finanziario delle strutture e, dall'altro, consenta alla pubblica amministrazione di riconoscere maggiori prestazioni e, di conseguenza, un maggior numero di utenti in carico, a parità di tetto di spesa assegnato al Centro diurno.

Per tale ragione, si stabilisce che, fermo restando il numero dei posti autorizzati e/o accreditati, sono ammessi alla frequenza del centro diurno ulteriori utenti (c.d. "frequentanti aggiuntivi"), entro il limite del 10% dei posti accreditati e contrattualizzati, fermo restando il rispetto del numero di giornate massime fatturabili nell'arco dell'anno e del limite del tetto di spesa annuale assegnato alla struttura.

Nel caso in cui la percentuale del 10% rispetto ai posti accreditati e contrattualizzati restituisca un numero di posti con cifre decimali, sono da considerarsi i seguenti arrotondamenti:

- Per risultati maggiori a 0,5 si considera l'arrotondamento alla cifra superiore (es $10\% \cdot 18$ posti accreditati e contrattualizzati $= 1,8 >>>$ pari a 2 utenti frequentanti aggiuntivi);
- Per risultati minori o uguali a 0,5 si considera l'arrotondamento alla cifra inferiore (es $10\% \cdot 15$ posti accreditati e contrattualizzati $= 1,5 >>>$ pari a 1 utente frequentante aggiuntivo);

Un meccanismo di tale tipo porterà a remunerare le giornate secondo le effettive presenze e ad assicurare al sistema sanitario l'erogazione di più prestazioni, in quanto registrerà complessivamente in carico più utenti.

Qualora si dovesse verificare l'ipotesi in cui, in talune giornate, non si dovessero registrare assenze o le assenze fossero in numero inferiore al 10% aggiuntivo rispetto ai posti accreditati e contrattualizzati, i soggetti "frequentanti aggiuntivi" sono comunque ammessi alla frequenza del centro, fermo restando il rispetto del numero di giornate massime fatturabili nell'arco dell'anno e del limite del tetto di spesa annuale assegnato alla struttura (dato dal prodotto di *tariffa x numero posti accreditati e contrattualizzati x 300 giorni (max)*).

Resta inteso che, l'accordo contrattuale sarà definito sul numero di posti oggetto di autorizzazione e accreditamento riportati nel relativo provvedimento.

In conclusione, si forniscono i seguenti chiarimenti operativi:

- Gli ulteriori inserimenti saranno effettuati previa valutazione dell'UVM e nel rispetto delle liste d'attesa provinciali della ASL;
- I "frequentanti aggiuntivi" rientrano a tutti gli effetti nel tetto di spesa annuale assegnato al centro diurno;
- Il numero di "frequentanti aggiuntivi" non modifica i contratti sottoscritti con gli ambiti territoriali in relazione all'erogazione dei buoni servizio;
- E' fatto divieto di richiedere il pagamento di quote in regime di solvenza agli utenti "frequentanti aggiuntivi";
- Qualora dovessero arrivare segnalazioni di richieste di pagamento in regime di solvenza per quegli utenti in più ammessi alla frequenza, si configurerà l'ipotesi di revoca dell'accREDITamento ai sensi dell'art. 26, comma 2 lett. c) della L.R. n. 9/2017.

PROCEDURE CHE IMPATTA SULLE RSA/ESTENSIVA

La procedura standard di inserimento di un utente in RSA prevede che il MMG (Medico di Medicina Generale), la famiglia o altri soggetti interessati segnalino il caso alla PUA (Punto Unico di Accesso). In tale circostanza viene attivata l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), come previsto dai LEA.

L'UVM chiamata a riunirsi valuta il paziente e definisce l'eleggibilità all'ingresso in struttura.

Se il paziente è idoneo, entra nella lista d'attesa unica della competente ASL e, ottenuta l'autorizzazione alla spesa dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, una volta ammesso in RSA, beneficia della quota sanitaria.

Al fine di evitare ricoveri inappropriati e ridurre i costi elevati di degenza ospedaliera, nonché allo scopo di facilitare le dimissioni degli anziani dall'ospedale nel più breve tempo possibile, si stabilisce che in deroga alla procedura ordinaria, che prevede a carico dell'ospedale la segnalazione al Distretto, e quindi all'UVM, sia effettuata la seguente procedura:

Il Responsabile dell'Unità operativa ospedaliera che dimette il paziente effettua la valutazione del rischio di instabilità clinica mediante utilizzo di scale di valutazione appropriate approvate dalla comunità scientifica.

La prescrizione deve essere firmata e timbrata dal Responsabile dell'Unità operativa ospedaliera che la rilascia sotto la propria personale responsabilità. La prescrizione deve espressamente indicare che *"il paziente, in condizioni cliniche stabilizzate, necessita di cure estensive in RSA non autosufficienti. Il paziente richiede elevato impegno assistenziale e, vista la situazione clinica, non può al momento essere avviato alle cure domiciliari."*

- Tale prescrizione, dovrà essere inoltrata all'Area Sociosanitaria che si occupa del monitoraggio dei pazienti, della gestione della relativa lista d'attesa e dei rapporti con le strutture contrattualizzate.
- L'Area Sociosanitaria provvede, in base alle disponibilità di posti nelle strutture di riferimento, ad inserire direttamente il paziente in un posto libero di estensiva di tipo A dedicato alle DPO.

- Ad avvenuta presa in carico, sarà la stessa Area Sociosanitaria a segnalare all'UVM la necessità di effettuare la valutazione multidimensionale del paziente al fine di regolarizzarne l'ingresso nella RSA. La RSA ospitante collaborerà con la ASL e la famiglia/tutore del paziente non autosufficiente nella gestione del procedimento volto ad ottenere la valutazione da parte dell'UVM ai fini della conferma del setting assistenziale estensivo.
- Qualora l'UVM dovesse valutare l'inappropriatezza del ricovero in RSA, l'utente sarà indirizzato in altro setting assistenziale idoneo.
- Qualora l'UVM dovesse valutare l'inappropriatezza del ricovero, la struttura che ha in carico il paziente vedrà liquidarsi le prestazioni erogate nelle giornate di degenza sino alla data di dimissione.

**DGR 527 DEL 16/04/2025 – RICOGNIZIONE DELLE RSA PUBBLICHE IN CORSO DI ACCREDITAMENTO
E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA TARIFFA APPLICABILE**

Con delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 527 del 16 aprile 2025 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 12 maggio 2025) ed avente ad oggetto *“D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2025. Disposizioni per le Dimissioni Protette e per i Centri diurni”* la Regione determinava il Fondo invalicabile di remunerazione regionale valevole per l'anno 2025 per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 fornendo gli indirizzi applicativi ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali.

Quanto agli indirizzi applicativi il paragrafo C del documento istruttorio rubricato *“Procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate o con riconoscimento di quota sanitaria”* della predetta Deliberazione prevedeva:

“Alle RSA pubbliche ex RR 3/2005, nelle more della internalizzazione del servizio o del reclutamento del nuovo soggetto gestore a seguito di procedura ad evidenza pubblica e nelle more del rilascio dei provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, e alle RSA private ex RR 3/2005 alle quali non è ancora stato rilasciato il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, si stabilisce che la tariffa da applicarsi su tutti i posti attivi in struttura sia la tariffa di mantenimento di tipo A di cui alla DGR n. 1512/2020 pari ad € 100,33, con la relativa quota di compartecipazione pari al 50% così come previsto nel DPCM 12/01/2017 di aggiornamento dei LEA.”

Tuttavia, è necessario procedere ad abrogare il suddetto capoverso rappresentando la situazione in cui trovasi le RSA pubbliche ex RR n. 3/2005 e fornendo, altresì, precisi e ulteriori indirizzi applicativi per le RSA pubbliche la cui gestione esternalizzata è in regime di prorogatio *sine titulo*.

Per quanto concerne le RSA ex RR 3/2005 private richiamate nel testo della deliberazione, si precisa che, a seguito di un'attenta ricognizione, non risultano strutture attualmente in fase di accreditamento. Tutte le RSA ex RR 3/2005 private attive sono infatti già in possesso dell'accreditamento definitivo ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2019, avendo completato il procedimento di riclassificazione previsto dalla nuova normativa. Pertanto, a tali strutture si applicano le tariffe aggiornate stabilite dalla DGR n. 1512/2020.

Quanto alle Rsa ex RR 3/2005 pubbliche si riporta di seguito una specifica ricognizione dei posti letto oggetto della programmazione regionale con indicazione dello stato del procedimento in riferimento ad ogni Asl.

ASL	TIPOLOGIA	SEDE	NUMERO POSTI LETTO E RELATIVO SETTING DI MANTENIMENTO come da PROGRAMMAZIONE REGIONALE EX DGR 210/2002 E DGR 2153/2019		PREINTESE – RICONVERSIONE SECONDO I SETTING DEL RR 4/2019				STATO DEL PROCEDIMENTO
			ANZIANI	ALZHEIMER	ESTENSIVA ANZIANI	ESTENSIVA DEMENZE	MANTENIMENTO ANZIANI	MANTENIMENTO DEMENZE	
ASL BA	RSA	LOCOROTONDO	53		9	5	25	14	gestione privata in regime di proroga
	RSA	ALBEROBELLO	43		8	10	25		gestione privata in regime di proroga
	RSA	MODUGNO	40	20	8	10	32	10	attività sospesa per lavori di ristrutturazione
	RSA	MOLA DI BARI	40	20	4	4	36	16	gestione privata in regime di proroga
	RSA	SANNICANDRO DI BARI	54		8	10	36		gestione privata in regime di proroga
	RSA	NOICATTARO	48		8	10	30		autorizzata ed accreditata ai sensi del RR 4/2019
	RSA	POGGIORSINI	28		4	5	19		da attivare
ASL BT	RSA	ANDRIA	40	20	12	17	28	3	in corso di autorizzazione e accreditamento ai sensi del RR 4/2019
ASL BR	RSA	OSTUNI	62				42	20	gestione privata in regime di proroga
	RSA	PTA SAN PIETRO VERNOTICO			20	20	10	10	da attivare
	RSA	PTA Ceglie MESSAPICA			20				da attivare
ASL FG	RSA	PTA SANNICANDRO GARGANICO	40				40		gestione diretta
	RSA	PTA S. MARCO IN LAMIS	12	20	7	8	5	12	da attivare
	RSA	PTA MONTE S. ANGELO	40		20		20		gestione diretta
	RSA	ACCADIA					40		da attivare
	RSA	TROIA	40	20		10	40	10	gestione diretta
ASL LE	RSA	ALESSANO	40	20	10	10	30	10	gestione privata in regime di proroga
	RSA	CAMPI SALENTINA	40	20	12	5	28	15	gestione diretta
	RSA	COPERTINO	40	20	12	5	28	15	gestione privata in regime di proroga
ASL TA	RSA	CRISPIANO	40	20	5	10	35	10	gestione privata in regime di proroga
	RSA	TORRICELLA	40	20	10	15	35	5	gestione privata in regime di proroga

Dalla su riportata ricognizione si evince che:

1. n. 5 RSA sono in corso di attivazione e 1 RSA ha l'attività sospesa per lavori di ristrutturazione;
2. n. 4 RSA sono a gestione diretta della Asl;
3. n. 1 RSA è autorizzata ed accreditata ai sensi del RR 4 del 2019 ed una è in corso di autorizzazione e di accreditamento;
4. n. 9 RSA (evidenziate nella tabella in azzurro) trovano nella condizione di gestione esternalizzata in regime di proroga tecnica. Causa la proroga tecnica, la Regione non ha

potuto attuare il procedimento di conversione dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi del regolamento regionale n. 4/2019, in quanto la conversione prevede, oltre alla conferma del setting preesistente di mantenimento, anche l'attivazione del setting assistenziale estensivo.

Quanto alle Rsa rientranti nei punti da 1) a 3) si precisa che le stesse non sono interessate dalla previsione contenuta nella DRG 527 del 2025 in quanto o già accreditate, o non attive, o a gestione diretta delle rispettive ASL e, pertanto, già transitate nella nuova disciplina del RR n. 4/2019.

Quanto al punto 4), delle n. 9 RSA ex RR 3 del 2005 tutte hanno il modulo di mantenimento per anziani, equivalente al setting di mantenimento anziani di tipo A del RR n. 4/2019 e soltanto cinque, hanno un modulo da 20 pl di mantenimento Alzheimer (Mola di Bari, Alessano, Copertino, Crispiano e Torricella), simile al setting di mantenimento demenze di tipo B del RR n. 4/2019.

In relazione alle predette RSA, da quanto si evince dalla ricognizione effettuata, i gestori attuali (seppur le relative ASL siano state autorizzate a bandire le nuove procedure ad evidenza pubblica finalizzate ad individuare i nuovi gestori delle citate RSA) operano con contratti scaduti da tempo e in regime di proroga tecnica.

Tale situazione impedisce alla Regione di completare le verifiche e il rilascio della conferma del titolo autorizzativo e accreditamento, in quanto prima di poter dare attuazione alla nuova programmazione secondo i dettami del RR 4 del 2019, con particolare riferimento all'attivazione di posti di setting estensivo, è necessario attendere l'esito della gara.

Va inoltre sottolineato che la proroga tecnica per lunghi periodi risulta inammissibile, poiché non garantisce né la stabilità gestionale né il rispetto dei requisiti aggiornati previsti dal nuovo regolamento. Per questo motivo, la Regione non può concedere a causa della mancanza della certezza giuridica e amministrativa necessaria per assicurare la qualità e la continuità dei servizi, la conferma del titolo autorizzativo e dell'accreditamento in presenza di situazioni protratte di proroga. Inoltre, il regime di proroga è consentito unicamente per garantire la continuità del servizio e non può in alcun modo costituire fonte di vantaggio a favore del soggetto la cui gestione è già cessata.

Partendo da tale dato, è necessario conciliare la nuova normativa con la presenza di gestori provvisori in regime di proroga tecnica.

Tale intervento risulta quanto mai necessario in quanto tale condizione crea una situazione di disparità economica tra RSA pubbliche e private; mentre queste ultime applicano già le nuove tariffe parametrare ai nuovi setting (estensivo a totale carico del SSR e mantenimento con quota a carico del SSR 50% e quota a carico dell'utente pari a 50%), ai gestori delle RSA pubbliche troverebbero applicazione le tariffe precedenti.

Tale squilibrio rappresenta un discrimine non trascurabile nel contesto della gestione delle risorse e dell'equità tra strutture, anche per l'evidente impatto economico sull'utenza che, se ricoverata in Rsa ex RR 3 del 2005 modulo alzheimer, dovrebbe corrispondere il 50% di 130,00 € anziché 50% di 97,30 (e quindi 65,00 al giorno anziché 48,65 al giorno).

Partendo da tale considerazione, è necessario altresì considerare nel quadro della valutazione complessiva quanto deciso dal Consiglio di Stato nella sentenza 9509/2024 laddove sul tema dell'adeguamento tariffario ha stabilito *"Del resto, se la tariffa costituisce la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate e la stessa deve quindi essere commisurata ai costi che le medesime strutture devono sostenere ai fini della produzione delle prestazioni assistenziali, è altresì vero, all'inverso, che a diversità di tariffa non può che corrispondere un diverso impegno*

organizzativo e strumentale delle strutture, al fine di fare fronte, evidentemente, all'erogazione di servizi sanitari caratterizzati da diverso grado di complessità ed onerosità: se così è, e non è contestato che le RSA ex r.r. n. 3/2005 godevano nel regime previgente di una tariffa superiore a quella riconosciuta alle RSSA ex r.r. n. 4/2007, non vi è dubbio che l'applicazione ad entrambe le tipologie dello stesso trattamento tariffario, sebbene a titolo transitorio e nelle more del rispettivo accreditamento ex r.r. n. 4/2019, integri la denunciata violazione dei canoni di ragionevolezza, parità di trattamento ed adeguatezza istruttoria, che giustifica sotto questo profilo – e sebbene per motivi diversi da quelli evidenziati dal T.A.R., nel solco delle censure riproposte dalle appellate – l'accoglimento in parte qua della domanda di annullamento da queste proposta.”

Il Consiglio di stato sulla scorta di tale motivazione respingeva l'appello e confermava, con diversa motivazione, la sentenza appellata *“nella parte in cui ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado relativamente alla domanda di annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui fissano il quantum della tariffa per le RSA ex r.r. n. 3/2005 nelle more del suddetto procedimento di conversione, salve le ulteriori determinazioni della Regione Puglia”.*

Alla luce di quanto sopra evidenziato,

- richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 9509 del 2024 che ha chiarito quanto all'inquadramento delle prestazioni erogate dalle strutture ex RR 3 del 2005 che le stesse sono ontologicamente e normativamente differenti dalla RSA estensive ex RR n. 4/2019 e che possono essere assimilate a quelle rese in setting di mantenimento.
Sostiene il Consiglio di Stato: *“mentre le RSA ex r.r. n. 3/2005 assicurano “un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello “alto” di assistenza tutelare ed alberghiera”, le RSA estensive (recte, i nuclei di assistenza estensiva delle RSA) ex r.r. n. 4/2019 erogano trattamenti caratterizzati da “elevata tutela sanitaria”, a differenza della RSA di mantenimento (recte, dei nuclei di mantenimento delle RSA), le cui prestazioni sono invece finalizzate – al pari di quelle erogate dalle RSA ex r.r. n. 3/2005 - a garantire un alto grado di assistenza tutelare. Inoltre, le RSA estensive ex r.r. n. 4/2019 perseguono la finalità di recupero funzionale e prevenzione dell'aggravamento del danno, la quale si coniuga con la durata predeterminata (di norma fino a sessanta giorni) del relativo trattamento ed è estranea al setting assistenziale proprio delle RSA ex r.r. n. 3/2005, avente un orizzonte temporale di carattere indeterminato, coerentemente con la finalità di mero mantenimento funzionale delle relative prestazioni”.*
- non essendo ammissibile una proroga sine die della tariffa di 130,00 la quale sarebbe a solo vantaggio dell'operatore privato con evidente e perdurate svantaggio per gli assistiti, onerati nel caso di ricovero in modulo Alzheimer della maggiore tariffa.

Si propone di abrogare il seguente capoverso della DGR 527/2025: *“Alle RSA pubbliche ex RR 3/2005, nelle more della internalizzazione del servizio o del reclutamento del nuovo soggetto gestore a seguito di procedura ad evidenza pubblica e nelle more del rilascio dei provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, e alle RSA private ex RR 3/2005 alle quali non è ancora stato rilasciato il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO, si stabilisce che la tariffa da applicarsi su tutti i posti attivi in struttura sia la tariffa di mantenimento di tipo A di cui alla DGR n. 1512/2020 pari ad € 100,33, con la relativa quota di compartecipazione pari al 50% così come previsto nel DPCM 12/01/2017 di aggiornamento dei LEA.”*

Si propone, inoltre, per le motivazioni ampiamente riportate innanzi, rilevato che le RSA ex RR 3/2005 private sono state tutte autorizzate e accreditate ai sensi del RR 4/2019, che alle RSA pubbliche ex RR 3/2005 nelle more della internalizzazione del servizio o del reclutamento del nuovo soggetto gestore a seguito di procedura

ad evidenza pubblica e nelle more del rilascio dei provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento ai sensi del RR n. 4/2019 si applicano le seguenti tariffe:

- d) per il modulo di mantenimento anziani la tariffa di Rsa di mantenimento di tipo A pari a 100,33 € corrispondente a quella prevista per prestazioni analoghe per le strutture accreditate ex RR n. 4/2019;
- e) per il modulo alzheimer la tariffa di Rsa di mantenimento di tipo B pari a 97,30 € corrispondente a quella prevista per prestazioni analoghe per le strutture accreditate ex RR n. 4/2019.

L'applicazione delle predette tariffe presuppone l'osservanza dei requisiti organizzativi previsti dal RR 4/2019.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Dalla presente deliberazione non derivano oneri per il Bilancio regionale in quanto l'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento rientrano nel Fondo Sanitario Regionale e nello specifico nel Fondo invalicabile di remunerazione valevole per l'anno 2025 di cui alla DGR n. 527/2025

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, della L.R. n. 9/2017, nonché al fine di dare attuazione e delle disposizioni di cui al punto 7) alla citata D.G.R. n. 527/2025, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale contenente la tabella 1 "Elenco delle RSA non autosufficienti richiedenti posti letto da destinare alle Dimissioni Protette Ospedaliere" e i modelli di autocertificazione "*MODELLO A – AUTOCERTIFICAZIONE RSA NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 – POSTI DISPONIBILI*" e "*MODELLO B – AUTOCERTIFICAZIONE RSA NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 – POSTI IN AMPLIAMENTO*";
3. di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione dei posti letto aggiuntivi da destinare alle Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO) per le RSA non autosufficienti, di cui alla D.G.R. n. 527/2025, sino ad esaurimento del numero di posti totali per le DPO previsti da Regolamento Regionale;
4. di abrogare la disposizione contenuta nella DGR 527/2025 relativa alle RSA ex R.R. n. 3/2005;

5. di stabilire quali indirizzi applicativi alle RSA pubbliche a titolarità delle Aziende Sanitarie Locali che hanno esternalizzato la gestione che, nelle more della indizione e aggiudicazione della nuova procedura ad evidenza pubblica, si applicano le seguenti tariffe:
 - a) per il modulo anziani corrispondere la tariffa di Rsa di mantenimento di tipo A pari ad € 100,33 corrispondente a quella prevista per prestazioni analoghe per le strutture accreditate ex RR n. 4/2019;
 - b) per il modulo Alzheimer corrispondere la tariffa di Rsa di mantenimento di tipo B pari ad € 97,30 corrispondente a quella prevista per prestazioni analoghe per le strutture accreditate ex RR n. 4/2019;
 - c) l'applicazione delle predette tariffe presuppone l'osservanza dei requisiti organizzativi previsti dal RR 4/2019 per il nucleo di mantenimento anziani tipo A e per il nucleo di mantenimento demenze tipo B;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente ai Direttori Generali delle ASL, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari ed alle Associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL FUNZIONARIO
Andrea RICCO



Andrea Ricco
07.07.2025
09:56:22
GMT+02:00

IL FUNZIONARIO E.Q. "Gestione e Monitoraggio Accordi Contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.":

Roberto PASSARELLI



Roberto Passarelli
07.07.2025
09:57:29
GMT+02:00

IL FUNZIONARIO E.Q. "Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli ambiti territoriali Brindisi-Lecce-Taranto"

Francesca VANTAGGIATO



Francesca Vantaggiato
07.07.2025 10:00:02
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Servizio "Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria"

Elena MEMEO

Elena
Memeo
07.07.2025
09:02:13
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO



Mauro
Nicastro
07.07.2025
10:30:02
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

Il DIRETTORE di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale":

Vito MONTANARO



L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Raffaele PIEMONTESE



ALLEGATO A

PARERE TECNICO

DGR n. 527 del 16 aprile 2025 – Procedure operative per Dimissione Protetta Ospedaliera nelle RSA RR n. 4/2019 e misure ulteriori per gli accessi ai Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019

VISTO

- I regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 che disciplinano le seguenti strutture sociosanitarie: Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”
- La DGR n. 1512 del 10 settembre 2020 con la quale sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili. In caso di prestazioni acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali sono state, inoltre, determinate le quote a carico del Sistema Sanitario Regionale;
- La DGR n. 527/2025 ad oggetto “*D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l’anno 2025. Disposizioni per le Dimissioni Protette e per i Centri diurni*” con la quale è stato determinato il Fondo unico di remunerazione valevole per l’anno 2025 pari a complessivi € 219.623.303,43.
- La Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale - alla quale si rinvia integralmente e di cui il presente parere tecnico costituisce allegato – con la quale si rende attuativa l’attivazione di posti letto da dedicare alle Dimissioni Protette Ospedaliere per le RSA non autosufficienti, all’incremento del numero dei giorni di apertura dei centri diurni ex R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 da 280 a 300 e alla possibilità di ammettere alla frequenza del centro diurno un numero di utenti ulteriori rispetto ai posti accreditati e contrattualizzati.

Dalla presente deliberazione non derivano oneri per il Bilancio regionale in quanto l’attuazione delle misure previste dal presente provvedimento rientrano nel Fondo Sanitario Regionale e nello specifico nel Fondo invalicabile di remunerazione valevole per l’anno 2025 di cui alla DGR n. 527/2025

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☒ NO ☐

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE



Mauro Nicastro
07.07.2025
10:30:02
GMT+02:00

**PRESA D’ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA**

Il Dirigente
Benedetto Pacifico

Benedetto Giovanni Pacifico
07.07.2025 11:49:50
GMT+01:00

Tabella 1 - “Elenco delle RSA non autosufficienti richiedenti posti letto da destinare alle Dimissioni Protette Ospedaliere”

Allegato B

PROTOCOLLO ISTANZA	DATA TRASMISSIONE ISTANZA	TITOLARE AUTORIZZAZIONE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	DETERMINE DIRIGENZIALI	TOTALE P.L. AUTORIZZAZIONE	TOTALE P.L. ACCREDITATI e ACCREDITABILI	VALUTAZIONE ISTANZA	CRITERIO APPLICAZIONE	MOTIVAZIONE
270712	20/05/2025	Albachiara srl (P.Iva 07230830726)	RSSA Madonna delle Grazie	Contrada Lamapaola - Via Trani n. 4,5 - Andria	DD 161 del 24/05/2023 DD 425 del 19/12/2023	50	50	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO NTO	Nell'istanza presentata, il legale rappresentante richiede l'attivazione di due ulteriori posti per dimissioni protette, da accreditare come estensiva di tipo B. Tuttavia, come stabilito dalla DGR 527/2025, i posti letto destinati alle Dimissioni Protette rientrano nella tipologia estensiva di tipo A (anziani). Se la struttura intende attivare due posti di tipo estensivo A, dovrà avviare la procedura di ampliamento per due posti letto di tale tipologia.
271495	21/05/2025	Altea S.r.l. (P.Iva 04107300750)	Villa dell'Armonia	Via Vecchia Napoli snc - Novoli	DD 353 del 24/07/2024	43	20	ISTANZA NON AMMISSIBILE		La struttura è solo autorizzata. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.

273243	22/05/2025	Armonia Società Cooperativa Sociale (P.Iva 03577370756)	Residenza Giada	Via Guerrieri n.31 - Trepuzzi	DD 446 del 22/12/2022	44	44	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO	Nell'istanza presentata, la struttura comunica la disponibilità ad attivare un posto letto. Si precisa che, ai fini dell'attivazione del posto letto per le Dimissioni Protette, la sola disponibilità non è sufficiente, in quanto è necessario avviare la procedura di ampliamento. La struttura, infatti, non ha posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono pari a quelli accreditati.
263757	16/05/2025	Associazione Laicale S. Silvestro O.N.L.U.S. (P.Iva 01334740725)	RSSA Centro Anziani SILVESTRO E AURELIA STORELLI	Via S. Andrea n. 486 - Bisceglie	DD 81 del 07/04/2023	86	86	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO	Nell'istanza presentata, la struttura dichiara soltanto la disponibilità a riservare alcuni posti, senza fare esplicito riferimento a un ampliamento. Tuttavia, in base all'assegnazione dei posti prevista dalla DGR 735/2025, il numero complessivo dei posti accreditati è pari a quello dei posti autorizzati. Pertanto, la struttura ha la possibilità di richiedere un ampliamento per due posti aggiuntivi da destinare alle Dimissioni Protette. Qualora decida di procedere con l'attivazione di questi due posti di tipo estensiva A, dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla presente deliberazione per l'ampliamento.

273568	22/05/2025	Athena srl (P.Iva 03936470750)	Residenza Protetta Prof. Gino Cucurachi	Via Salvo D'Acquisto n. 25 - Calimera	DD 26 del 10/02/2023 DD 205 del 17/04/2025	52	36	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
271521	21/05/2025	Aura srl (P.Iva 06300460729)	RSA Madonna della Pace	Via Sofia snc - Andria	DD 316 del 06/07/2024	60	60	ISTANZA AMMISSIB ILE	AMPLIAME NTO	Nell'istanza presentata, il legale rappresentante richiede l'attivazione di due ulteriori posti per Dimissioni Protette, da accreditare come estensiva di tipo B. Tuttavia, come stabilito dalla DGR 527/2025, i posti letto destinati alle Dimissioni Protette rientrano nella tipologia estensiva di tipo A (anziani). Se la struttura intende attivare due posti di tipo estensivo A, dovrà avviare la procedura di ampliamento per due posti letto di tale tipologia.
264630	19/05/2025	C.D.C. Madonna del Buoncammin o s.r.l. (P.Iva 03199980727)	Madonna del Buoncammin o	Contrada Torre La Macchia- Altamura s.n.c. - Altamura	DD 362 del 21/11/2023	72	63	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
280294	23/05/2025	Casa di Riposo Celestino Galluccio Onlus (P.Iva 04767930755)	RSSA Celestino Galluccio	VIA CORIGLIAN O n.62 - Galatina	DD 82 del 07/04/2023 DD 101 del 18/04/2023	48	20	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.

280274	23/05/2025	Casa di Riposo Celestino Galluccio Onlus (P.Iva 04767930755)	RSSA Palazzo Celestino Galluccio	Piazza Galluccio n.4 - Galatina	DD 172 del 01/06/2023	21	20	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTO DISPONIBILE E AMPLIAMENTO	Un posto letto risulta attivabile tramite ampliamento e uno tramite disponibilità, in conformità con quanto indicato nell'istanza.
267323	19/05/2025	Casa Serena srl (P.Iva 03143240723)	Casa Serena	Via Noicattaro s.n.c. - Capurso	DD 508 del 30/10/2024 DD 574 del 11/12/2024	70	44	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
267328	19/05/2025	Casa Serena srl (P.Iva 03143240723)	Casa Serena	Via La Lenza n. 12 - Capurso	DD 305 del 23/10/2023	96	22	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
282597	26/05/2025	Charisma Società Cooperativa Sociale (P.Iva 08052350728)	Chicco di Frumento	Via Framarino n. 2 - Giovinazzo	DD 111 del 25/03/2024	30	30	ISTANZA NON AMMISSIBILE		La struttura è solo autorizzata. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.

271268	20/05/2025	Civiltà Futura Società Cooperativa Sociale (P.Iva 02567920737)	R.S.S.A. RESIDENZA VILLA GENUSIA	Via Vito Castria n. 1 - Ginosa	DD 456 del 27/12/2023 DD 150 del 29/03/2024	120	120	ISTANZA AMMISSIB ILE	AMPLIAME NTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.
280320	23/05/2025	Community Care (P.Iva 06717380726)	RSSA San Giuseppe	Via Santa Lucia n.29/C - Canosa Di Puglia	DD 252 del 09/08/2023	72	72	ISTANZA AMMISSIB ILE	AMPLIAME NTO	Nell'istanza la struttura dichiara la volontà di " <i>incrementare l'accreditamento di n. 2 posti aggiuntivi</i> " e non viene fatto alcun riferimento ai posti assegnati con la DGR 1754/2024. A seguito di tale assegnazione, infatti, la struttura non possiede più posti disponibili ed è necessario ricorrere alla procedura di ampliamento, ai fini dell'attivazione dei posti dedicati alle Dimissioni Protette ospedaliere.
279552	23/05/2025	Comune di Aradeo Ente Gestore: Madre teresa srl (P.Iva 02075210746)	RSA Madre Teresa Aradeo	Via Fontana snc - Aradeo	DD 10 del 20/01/2022	60	40	ISTANZA NON AMMISSIB ILE		La struttura è solo autorizzata. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.

261192	15/05/2025	Comune di Bovino Ente Gestore: Ecoservice srl (P.Iva 02524480643)	Il Girasole	Via Martiri di Marzabotto snc - Bovino	DD 28 del 10/02/2023	40	40	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.
264837	19/05/2025	Comune di Grottaglie Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale Domus (P.Iva 05000960723)	RSSA COMUNALE SAN FRANCESCO DE GERONIMO	VIA CAMPOBAS SO n.31 - Grottaglie	DD 498 del 29/10/2024	50	50	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO	Nell'istanza presentata, la struttura dichiara soltanto la disponibilità a riservare alcuni posti, senza fare esplicito riferimento a un ampliamento. Tuttavia, in base all'assegnazione dei posti prevista dalla DGR 735/2025, il numero complessivo dei posti accreditati è pari a quello dei posti autorizzati. Pertanto, la struttura ha la possibilità di richiedere un ampliamento per due posti aggiuntivi da destinare alle Dimissioni Protette. Qualora decida di procedere con l'attivazione di questi due posti di tipo estensiva A, dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla presente deliberazione per l'ampliamento.

284530	27/05/2025	Comune di Motta Montecorvino Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale Sanità Più (P. Iva 03635620713)	R.S.S.A. Io Abito qui	Via Isonzo n. 30 - Motta Montecorvino	DD 358 del 13/10/2022	30	30	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.
283555	27/05/2025	Comune di Ostuni Ente Gestore: Cooperativa Sociale E Di Lavoro Operatori Sanitari Associati - OSA (P. Iva 01675771008)	RSSA Pinto - Cerasino	Via Pinto n.52 - Ostuni	Procedimento in corso di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento.			ISTANZA NON AMMISSIBILE		Per la struttura è in corso il procedimento di conferma dell'autorizzazione e rilascio dell'accreditamento. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.

257868	13/05/2025	Consorzio Sanità E Servizi Integrati Per Azioni Società Cooperativa Sociale (P.Iva 04007550710)	RSA Maria SS di Ripalta	Via Ercolano snc - Cerignola	DD 88 del 30/03/2021	45	45	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.
258039	14/05/2025	Consorzio Servizi Sanitari di Capitanata a responsabilità limitata Società Cooperativa Sociale (P.Iva 04287140711)	Madonna del Carmine	Piazza S. Pasquale n.2 - Foggia	DD 479 del 28/12/2023 DD 162 del 02/04/2025	36	20	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
271216	20/05/2025	Cooperativa Sociale Albanova (P.Iva 03637880752)	Residenza Protetta Albanova	Via Mazzini snc - Corigliano D'Otranto	DD 224 del 02/08/2023	24	20	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.

229217 271474	30/04/2025 21/05/2025	Cooperativa Sociale E Di Lavoro Operatori Sanitari Associati - OSA (P.Iva 01675771008)	Villa Bianca	via Madre Teresa di Calcutta snc - Mesagne	DD 476 del 27/12/2023	87	25	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
279141	23/05/2025	CPAF Capece srl (P.Iva 04231240757)	Casa per anziani Capece	via tasso n.23 - Nociglia	DD 229 del 06/05/2024	41	40	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTO DISPONIBILE E AMPLIAMENTO NTO	Nell'istanza presentata, la struttura dichiara di "volersi avvalere della prima ipotesi, in quanto i posti letto autorizzati risultano superiori a quelli accreditati", e manifesta quindi la disponibilità per n. 2 posti letto. Tuttavia, risulta che la struttura disponga attualmente di un solo posto effettivamente disponibile, mentre per il secondo dovrebbe richiedere l'attivazione mediante apposita procedura di ampliamento.
263134	16/05/2025	Elide s.r.l. (P.Iva 048596550758)	RSA Anziani San Domenico	VIA MONTEGRA PPA SNC - Cavallino	DD 211 del 21/07/2023	40	20	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.

258121 253110	14/05/2025 14/05/2025	Endocagima srl (P.iva 04002540757)	RSSA Vila Calamuri	VIA DEI CAMPI INGLESII - ZONA PIP - Otranto	DD 188 del 12/04/2024	60	20	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
274929	22/05/2025	Euroitalia srl (P.iva 02398900759)	Rsa Euroitalia	Prov.le per Collepasso snc - Casarano	Procedimento in corso di conferma dell'autorizzazioni all'esercizio e rilascio dell'accreditamento.			ISTANZA NON AMMISSIBILE		Per la struttura è in corso il procedimento di conferma dell'autorizzazione e rilascio dell'accreditamento. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.
264852	19/05/2025	Fondazione Edoardo Filograna (P.iva 00917050759)	Fondazione Edoardo Filograna	Viale Salvatore De Matteis s.n.c. - Casarano	DD 470 del 27/12/2023	60	34	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
328211	17/06/2025	Fondazione Valverde Onlus (P.iva 03114390713)	La Speranza Giovanni Paolo II	Via Santa Maria di Valverde - Bovino	Procedimento in corso di conferma dell'autorizzazioni all'esercizio e rilascio dell'accreditamento.			ISTANZA NON AMMISSIBILE		Istanza fuori termine. Per la struttura è in corso il procedimento di conferma dell'autorizzazione e rilascio dell'accreditamento. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.

270260 270311	20/05/2025 20/05/2025	G.A.U.D.I.U. M. (P.Iva 03550520757)	Rssa Gaudium	Piazza Castello n.9 - Alessano	DD 250 del 09/08/2023	44	20	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
267660 282060	20/05/2025 26/05/2025	Hotel San Francisco srl (P.Iva 04387930722)	Hotel San Francisco	Via Festa n.2 - Bitritto	DD 472 del 27/12/2023 DD 500 del 29/10/2024	48	47	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTO DISPONIB E E AMPLIAME NTO	Dei due posti richiesti, uno può essere attivato sulla base della disponibilità esistente, mentre per l'altro è necessaria l'attivazione di una procedura di ampliamento. Dall'istanza non risulta chiaro se la struttura sia a conoscenza di questa distinzione, in quanto viene formulata una richiesta generica di "accreditamento di n. 2 posti letto di RSA estensiva", senza specificare le modalità previste dalla normativa vigente.
270726	21/05/2025	Hotel San Francisco Triggiano srl (P.Iva 06319480726)	Hotel San Francisco Triggiano	Via Lame n.15 - Triggiano	Procedimento in corso di conferma dell'autorizzazi one all'esercizio e rilascio dell'accreditam ento.			ISTANZA NON AMMISSIB ILE		Per la struttura è in corso il procedimento di conferma dell'autorizzazio e rilascio dell'accreditamento. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.
263161	16/05/2025	IDEASS S.p.A. (P.Iva 03415300759)	Villa Iris Fulgenzio	Via Cesare Battisti n. n.53-53a- 53b - Lecce	DD 390 del 10/11/2022	90	83	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.

279396	23/05/2025	Madre teresa srl (P.Iva 02075210746)	Residenza Sociosanitari a Assistenziale Madre Teresa	SANTUARIO SAN COSIMO ALLA MACCHIA n. n.SN - Oria	DD 338 del 08/11/2023	94	94	ISTANZA AMMISSIB ILE	AMPLIAME NTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.
271633	21/05/2025	Maria Assunta S.r.l. (P.Iva 0700670724)	Maria Assunta	C.DA FRA DIAVOLO n. n.S.N. - Cassano Delle Murge	DD 220 del 24/04/2025	30	20	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
256464	13/05/2025	Maxima Salus srl (P.Iva 07193980724)	Valore di Cura	Via Don Domenico Parente n.12 - Casamassim a	DD 108 del 21/03/2024	60	20	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
261031	16/05/2025	Nuove Risposte Società Cooperativa Sociale (P.Iva 03084500754)	Villa Rosa	VIA SANDRO BOTTICELLI CONTRADA LI TUNI - Copertino	DD 212 del 21/07/2023	21	21	ISTANZA AMMISSIB ILE	AMPLIAME NTO	Nell'istanza la struttura richiede l'attribuzione di un posto letto, senza considerare quello già assegnato ai sensi della DGR 1754/2024. Si precisa che, per l'attivazione del posto destinato alle Dimissioni Protette, è necessario seguire la procedura di ampliamento.

263528	15/05/2025	Nuove Risposte Società Cooperativa Sociale (P.iva 03084500754)	Villa Oria	Via della Libertà n. 2 - Melpignano	DD 298 del 19/10/2023	30	20	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
279814	23/05/2025	OSMAIRM SRL (P.iva 00350530739)	Osmairm	Via Cappuccini n.9 - Laterza	DD 47 del 28/02/2024	40	40	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.
264252	17/05/2025	Petrolpuglia srl (P.iva 00254920721)	Stella Maris	Viale Aldo Moro - Monopoli	DD 129 del 12/05/2023	90	86	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
282541	26/05/2025	Residence Casa Bianca srl (P.iva 03962830729)	Cavallino Hotel	S.s. 96 Km 119+200 n. n.sn - Modugno	Procedimento in corso di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento.			ISTANZA NON AMMISSIBILE		Per la struttura è in corso il procedimento di conferma dell'autorizzazione e rilascio dell'accreditamento. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.

281638	26/05/2025	Residence per anziani (P.iva 02912230725)	Residence per anziani	C.DA FRA DIAVOLO n. n.S.N. - Cassano Delle Murge	Procedimento in corso di conferma dell'autorizzazi one all'esercizio e rilascio dell'accreditam ento.			ISTANZA NON AMMISSIB ILE	Per la struttura è in corso il procedimento di conferma dell'autorizzazio e rilascio dell'accreditamento. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.
281700	26/05/2025	Residence per anziani (P.iva 02912230725)	Residence per anziani	C.DA FRA DIAVOLO n. n.S.N. - Cassano Delle Murge	Procedimento in corso di conferma dell'autorizzazi one all'esercizio e rilascio dell'accreditam ento.			ISTANZA NON AMMISSIB ILE	La DGR 527/2025 si applica esclusivamente alle RSA per soggetti non autosufficienti e non alle RSA per disabili.
257345	13/05/2025	Residence S. Antonio S.R.L. (P.iva 02745770731)	RSSA Residence S. Antonio	Viale Scego n.10 - Manduria	DD 445 del 27/12/2023	53	53	ISTANZA AMMISSIB ILE	Nell'istanza presentata, la struttura dichiara soltanto la disponibilità a riservare alcuni posti, senza fare esplicito riferimento a un ampliamento. Tuttavia, in base all'assegnazione dei posti prevista dalla DGR 735/2025, il numero complessivo dei posti accreditati è pari a quello dei posti autorizzati. Pertanto, la struttura ha la possibilità di richiedere un ampliamento per due posti aggiuntivi da destinare alle Dimissioni Protette. Qualora decida di procedere con

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

270012 281743	20/05/2022 5 26/05/2022 5	Santa Rita s.r.l. (P.Iva 03221440757)	Santa Rita (piano terra, primo e secondo piano))	Via Rocci Perrella n.118 - Alezio	DD 87 del 07/04/2023 DD 100 del 18/04/2023	94	78	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
335479	19/06/2022 5	Sater srl Impresa Sociale (P. Iva 05068450724)	RSA Santa Teresa	Via G. Postiglione n. 14/D - Bari	DD 188 del 09/06/2023	34	34	ISTANZA NON AMMISSIB ILE		Istanza fuori termine. Inoltre nell'istanza presentata, il legale rappresentante comunica la disponibilità a trasformare due posti di Mantenimento B in Estensiva di tipo A per dimissioni protette. La trasformazione non è ammessa in quanto tutti i posti autorizzati della struttura sono già accreditati, pertanto la struttura rientra nel criterio 2 (ampliamento)
257419	13/05/2022 5	Soc. Coop. Soc. Socio Sanitas Service (P. Iva 07713490725)	Windsor Club del Nonno	Via parallela Mauro Amoruso, 62/7 - Bari	DD 289 del 17/06/2024	100	60	ISTANZA AMMISSIB ILE	POSTI DISPONIB I	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
284419	27/05/2022 5	Società Cooperativa Sociale Sanità Più (P.Iva 03635620713)	Il Sorriso	Viale degli Aviatori n.25 - Foggia	DD 292 del 08.08.2022	50	50	ISTANZA AMMISSIB ILE	AMPLIAME NTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.

260678	15/05/2025	Società Cooperativa Sociale Villa Elena (P.iva 04153140753)	Villa Elena	Via Giordano Bruno - Castri Di Lecce	DD 436 del 16/12/2022	40	36	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
257406	13/05/2025	Società Fisiofitness s.r.l. (P.iva 02159990726)	R.S.S.A Madre Teresa	Via Turbacci n.20 - San Giovanni Rotondo	DD 182 del 09/06/2023	60	21	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
263146	16/05/2025	Società Il Focolare s.r.l. (P.iva 02470820743)	Rssa Il Focolare	STRADA STATALE 7 PER MESAGNE n.4 - Brindisi	DD 400 del 07/12/2023	90	60	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
269940	20/05/2025	Società ISAPA s.r.l. (P.iva 04309820753)	Villa Argento	Via S.S. TER Manduria/L ecce s.n.c. - Manduria	DD 137 del 27/03/2025	117	94	ISTANZA AMMISSIBILE	POSTI DISPONIBILI	La struttura ha ancora posti disponibili in quanto i posti letto autorizzati sono superiori ai posti letto accreditati e accreditabili.
274960	22/05/2025	Sorgente s.r.l. (P.iva 04083390759)	Il Secolo	via Mazzini angolo via Ferrara - Racale	DD 135 del 14/04/2022	30	30	ISTANZA AMMISSIBILE	AMPLIAMENTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.

273123 273145	21/05/2025	Stella s.r.l. (P.iva 05387340721)	RSSA per anziani Palazzo Mariano	VIA SAN LEUCIO SNC - Canosa Di Puglia	DD 119 del 11/04/2022 DD 451 del 27/12/2023 DD 505 del 29/10/2024	117	117	ISTANZA AMMISSIB ILE	AMPLIAME NTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.
283418	27/05/2025	Universo Salute srl (P.iva 04052520717)	Opera Don UVA - Ospedale Santa Maria Bambina	Via Lucera n. 110 - Foggia	Procedimento in corso di conferma dell'autorizzazi one all'esercizio e rilascio dell'accreditam ento.			ISTANZA NON AMMISSIB ILE		Per la struttura è in corso il procedimento di conferma dell'autorizzazio e rilascio dell'accreditamento. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.
283418	27/05/2025	Universo Salute srl (P.iva 04052520717)	Opera Don UVA - Casa Divina della Provvidenza	Via Bovio n. 80 - Bisceglie	DD 233 del 03/08/2023	120	120	ISTANZA AMMISSIB ILE	AMPLIAME NTO	La struttura, già autorizzata e accreditata, ha manifestato l'intenzione di ottenere due posti aggiuntivi in ampliamento, da destinare alle Dimissioni Protette.
280482	23/05/2025	Villa Immacolata SRL (P.iva 04333970756)	RSA Villa Immacolata	Via Vicinale Pagliara c.da Pozzo dolce Snc - Cutrofiano	DD 341 del 10/12/2020	28	20	ISTANZA NON AMMISSIB ILE		La struttura è solo autorizzata. In conformità a quanto previsto dalla DGR 527/2025, l'accesso alla misura è rivolto esclusivamente alle strutture già autorizzate e accreditate.

MODELLO A –AUTOCERTIFICAZIONE RSA NON AUTOSUFFICIENTI RR 4 DEL 2019 CON POSTI DISPONIBILI**Autocertificazione dei requisiti strutturali ed organizzativi – Attivazione di n. 2 posti letto di RSA per Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO) – Ipotesi Sub 1**

(DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art 45 e 46)

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], in qualità di Legale Rappresentante della [inserire ragione sociale] partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale], titolare della Rsa non autosufficienti [inserire denominazione] avente sede operativa in [inserire l'indirizzo della sede] e con dotazione di [inserire n.....] pl autorizzati all'esercizio e di [inserire n.] pl accreditati

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dal D.P.R. 445/00 e dall'art 29 bis della LR 9 del 2017 in caso di dichiarazioni false o mendaci nonché dell'obbligo di manutenzione i requisiti di autocertificazione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento transitorio

DICHIARA

1. Che la struttura è una RSA non autosufficienti autorizzata ed accreditata ai sensi della R.R. n. 4/2019 con provvedimento regionale n.del.....;
2. Che la Rsa non autosufficienti è in possesso di tutti i requisiti di esercizio e di accreditamento minimi specifici, strutturali e tecnologici, organizzativi previsti dal RR 4 del 2019 e per l'accredimento istituzionale dal RR 16 del 2019 e della Sezione A del RR 3 del 2010;
3. Che la struttura a seguito di istanza presentata entro la data del 27/05/2025 è stata ammessa all'attivazione di n..... (indicare se 2 o 1 pl di estensiva) posti letto destinati a Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO), in conformità alla DGR n. 527/2025, secondo la **Modalità 1** in quanto dispone di un numero di posti letto autorizzati superiore a quelli accreditati e intende destinare n.....posti letto già autorizzati, esclusivamente a soggetti non autosufficienti per dimissioni protette, con conseguente aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e adeguamento dello standard organizzativo da posti di mantenimento tipo A a posti di estensiva tipo A.
4. Che i suddetti(inserire numero di posti) posti letto saranno esclusivamente dedicati a ricoveri per DPO e saranno riorganizzati in conformità agli standard di RSA estensiva di tipo A, comportando:
 - Adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio (da 2 posti mantenimento tipo A a 2 posti estensiva tipo A);
 - Nessuna modifica strutturale dell'edificio né nei requisiti tecnologici;

- adeguamento dell'organizzazione interna per garantire le prestazioni assistenziali previste per i ricoveri di tipo estensivo A;
5. che in relazione ai requisiti strutturali la struttura possiede e mantiene i requisiti previsti dalla normativa vigente, già verificati e conformi, e che è disponibile una stanza dedicata ai posti letto per Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO), completa di bagno privato e idonea ad accogliere i pazienti senza alterare i requisiti strutturali;
6. che a seguito dell'assegnazione dei posti di estensiva la struttura ha provveduto ad adeguare lo standard organizzativo, e che allo stato garantisce il seguente standard minimo espresso in ore settimanali aggiuntive rispetto allo standard già in possesso per i posti autorizzati e accreditati:
- n. 10 ore sett. aggiuntive di OSS**

Dichiara altresì che per i due posti letto aggiuntivi per DPO la struttura è in possesso dei requisiti per l'accreditamento di cui al RR 16 del 2019 e della Sezione A del RR 3 del 2010 come posti letto di RSA Estensiva di tipo A.

Luogo e data

Firma leggibile del legale rappresentante con
timbro della società

oppure

Firma digitale del legale rappresentante

MODELLO B –AUTOCERTIFICAZIONE RSA NON AUTOSUFFICIENTI RR 4 DEL 2019 CON AMPLIAMENTO**Autocertificazione dei requisiti nell'ipotesi di attivazione di n. 2 posti letto di RSA per Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO) – Ipotesi Sub 2 (DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art 45 e 46)**

Il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], in qualità di Legale Rappresentante della [inserire ragione sociale] partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale], titolare della Rsa non autosufficienti [inserire denominazione] avente sede operativa in [inserire l'indirizzo della sede] e con dotazione di [inserire n.....] pl autorizzati all'esercizio e di [inserire n.] pl accreditati

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dal D.P.R. 445/00 e dall'art 29 bis della LR 9 del 2017 in caso di dichiarazioni false o mendaci nonché dell'obbligo di mantenere i requisiti di autocertificazione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento transitorio

DICHIARA

1. Che la struttura è una RSA non autosufficienti autorizzata ed accreditata ai sensi della R.R. n. 4/2019 con provvedimento regionale n.del.....;
2. Che la Rsa non autosufficienti è in possesso di tutti i requisiti di esercizio e di accreditamento minimi specifici, strutturali e tecnologici, organizzativi previsti dal RR 4 del 2019 e per l'accREDITAMENTO istituzionale dal RR 16 del 2019 e della Sezione A del RR 3 del 2010;
3. Che la struttura a seguito di istanza presentata entro la data del 27/05/2025 è stata ammessa all'attivazione di n..... (indicare se 2 o 1 pl di estensiva) posti letto destinati a Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO), in conformità alla DGR n. 527/2025, secondo la **Modalità 2**;
4. Che la struttura è autorizzata e accreditata per un numero di posti letto pari sia in autorizzazione che in accreditamento, e che nell'immobile sede della struttura è disponibile una stanza di degenza aggiuntiva con bagno dedicato, conforme ai requisiti strutturali vigenti;
5. Che la struttura
 - ☐ ha già presentato ai sensi dell'art 7 della LR 9 del 2017 istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento al Comune di
 - ☐ ovvero
 - ☐ si impegna a presentare ai sensi dell'art 7 della LR 9 del 2017 entro il 30/09/2025 istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento al competente Comune di
6. Di essere consapevole che la procedura per il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017, dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e che il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza dei benefici derivanti dalla presente autocertificazione.
7. Di essere in possesso e di mantenere i requisiti strutturali già oggetto di verifica nell'ambito del procedimento relativo alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento e che l'ampliamento di cui sopra per le DOP non altera i requisiti della parte già autorizzata e accreditata;
8. di possedere il requisito strutturale aggiuntivo previsto per l'attivazione dei posti per Dimissioni Protette Ospedaliere (DOP), consistente in una stanza di degenza

- ☐ di superficie pari o superiore a 18 mq con bagno in camera (per n. 2 pl)
☐ di superficie pari o superiore a 12 mq con bagno in camera (per n. 1 pl)
9. Che i suddetti(inserire numero di posti) posti letto saranno esclusivamente dedicati a ricoveri per DPO e saranno organizzati in conformità agli standard di RSA estensiva di tipo A, comportando
- Adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio (con aggiunta di 1 pl opp. 2 pl estensiva tipo A);
 - Modifica strutturale con aggiunta di una stanza ulteriore oltre a quelle esistenti;
 - adeguamento dell'organizzazione interna per garantire le prestazioni assistenziali previste per i ricoveri di tipo estensivo A mediante assunzione di due figure professionali aggiuntive a tempo pieno, così composte:
 - 1 Operatore Socio Sanitario (OSS) + n. 1 educatore professionale/terapista occupazionale o terapista della riabilitazione, oppure in alternativa n. 2 Operatori Socio Sanitari (OSS) (in caso di n. 2 pl di estensiva tipo A);
 - 1 Operatore Socio Sanitario (OSS) oppure in alternativa n. 1 educatore professionale/terapista occupazionale o terapista della riabilitazione (in caso di n. 1 pl di estensiva tipo A);
10. che l'organizzazione interna è stata adeguata per garantire le prestazioni assistenziali previste per i ricoveri di tipo estensivo A, mediante l'assunzione a tempo pieno delle seguenti figure professionali aggiuntive:
- PER N. 2 PL DI ESTENSIVA TIPO A
- ☐ **Due figure professionali aggiuntive così composte:** 1 Operatore Socio Sanitario (OSS) n. 1 educatore professionale / terapista occupazionale / terapista della riabilitazione
- OPPURE, in alternativa:**
- ☐ **Due figure professionali aggiuntive così composte:** n. 2 Operatori Socio Sanitari (OSS)
- PER N. 1 PL DI ESTENSIVA TIPO A
- ☐ **Una figura professionale aggiuntiva così composta:** 1 Operatore Socio Sanitario (OSS)
- OPPURE, in alternativa:**
- ☐ **Una figura professionale aggiuntiva così composta:** n. 1 educatore professionale / terapista occupazionale / terapista della riabilitazione

Dichiara altresì che per i due posti letto aggiuntivi per DPO la struttura è in possesso dei requisiti per l'accreditamento di cui al RR 16 del 2019 e della Sezione A del RR 3 del 2010 come posti letto di RSA Estensiva di tipo A.

Luogo e data

Firma leggibile del legale rappresentante con timbro della società

oppure

Firma digitale del legale rappresentante